



COMUNE DI VILLACIDRO

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: Imposta Municipale Propria "Imu" – Anno 2017: conferma delle aliquote e detrazioni approvate per l'anno 2016.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **TRENTA** del mese di **MARZO**

alle ore **17,25** nel Comune di Villacidro e nella sala delle adunanze.

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:

1. CABRIOLU MARTA
2. PITTAU GESSICA
3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA
4. ECCA GIUEPPE
5. MEREU LUCA MATTEO
6. ERBI' MARCO
7. DEIDDA DANIELA
8. LORU SARA **- assente**
9. MELONI ANDREA
10. SCANO ANTONIO
11. DEIDDA MARCO
12. LOI NOEMIA
13. SOLLAI FEDERICO
14. ARU MAURA
15. MAIS STEFANO
16. CARBONI GIANCARLO
17. PIRAS DARIO

TOTALE PRESENTI N° 16 TOTALE ASSENTI N° 01

Assiste il Segretario Generale **DOTT. REMO ORTU**

Il Sindaco Dott.ssa **MARTA CABRIOLU** assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri : Deidda Marco, Loi Noemia, Sollai Federico.

L'assessore **Gessica Pittau** introduce il punto dell'O.d.g. di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTA la propria deliberazione n. 30 del 04/08/2016 con la quale sono state determinate le Aliquote IMU 2016;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la Legge 28/12/2015, n.208 (legge di stabilità 2016) articolo 1, comma 26, che recita: "... per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) articolo 1, comma 42, che estende anche all'anno 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.";

VISTO l'art. 14 del Regolamento IUC relativo alle assimilazioni all'abitazione principale e valido fino al 31/12/2015;

VISTA la Legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) articolo 1 e in particolare:

1. comma 10 lett. e) che anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre viene definito come "perentorio". La comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;
2. comma 10 lett. a) che prevede l'eliminazione della possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
3. comma 10 lett. b) che prevede l'introduzione della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9- concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:
 - ✓ il comodante deve risiedere nello stesso Comune
 - ✓ il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8, A/9
 - ✓ il comodato deve essere registrato
 - ✓ il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU;
4. comma 13 che prevede il ripristino del criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. L'esenzione viene poi estesa ai terreni agricoli:
 - ✓ posseduti e condotti dai coltivatori e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione
 - ✓ ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'Allegato A della legge 448 del 2001
 - ✓ a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile;
5. comma 15 il quale integra l'articolo 13, comma 2 del D.L. 201 del 2011 che prevede che L'IMU non si applica agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. In particolare, tale previsione viene estesa anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;

VISTO l'articolo 5, comma 11 del Decreto Legge 30/12/2016, n. 244, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

VISTI:

- il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)";
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, come inseriti nella presente deliberazione;

SENTITA la relazione introduttiva dell'assessore Pittau, l'intervento del consigliere Sollai, che annuncia il voto contrario, la replica dell'assessore Pittau, così come riportato nel verbale della seduta;

Udito il Sindaco, che invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione del punto di cui in oggetto;

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti n° 16 consiglieri e assenti n. 01 (Loru);

Visto l'esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:

presenti e votanti	n. 16
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. 05 (Carboni, Piras, Aru, Mais, Sollai)

D E L I B E R A

- **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- **Di confermare** per l'anno 2017 le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", adottate con propria deliberazione n. 30 in data 04/08/2016:
 - **ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)**
 - **ALIQUOTA 8,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili);**
- **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- **Di confermare** le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2017:
 - unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **Di dare atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;
- **Di dare atto** che per l'anno 2017 ai sensi dell'art 14 del Regolamento IUC sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata;
 - a partire dall'anno 2015 una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- **Di dare atto** che per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della Legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214 la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento anche per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione della disposizione il soggetto passivo attesta il possesso dei seguenti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23;

- **Di dare** atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con propria deliberazione n.19 del 17/07/2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 23/07/2014;
- **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

DOTT.SSA G. CURRELI

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

DOTT.SSA G. CURRELI

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 267/2000);

Villacidro, lì 04.04.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno **04/04/2017**

dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **19/04/2017**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO: DOTT. REMO ORTU